



BANCA CENTRALE EUROPEA
EUROSISTEMA

Disposizioni istituzionali

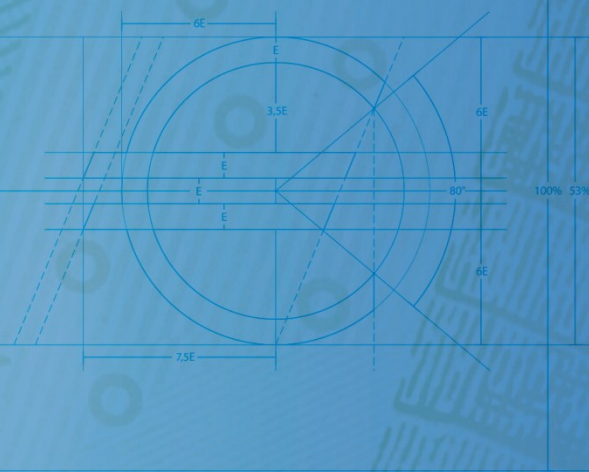
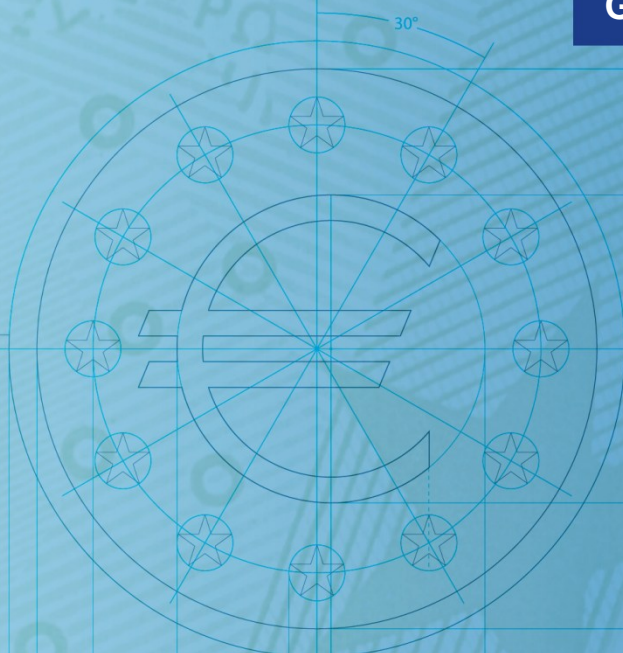
Statuto del SEBC e della BCE

Regolamento interno

Comitato etico

Attuazione della separazione tra le funzioni

Giugno 2015



Indice

Prefazione	2
Statuto del SEBC e della BCE	3
Regolamento interno della BCE	24
Regolamento interno del Comitato esecutivo della BCE	45
Regolamento interno del Consiglio generale della BCE	47
Decisione relativa all'istituzione di un Comitato etico	52
Regolamento interno del Consiglio di vigilanza	55
Decisione sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della BCE	60

Prefazione



Le disposizioni istituzionali della Banca centrale europea sono una pietra angolare del suo quadro di riferimento giuridico e continuano a costituire le solide fondamenta del suo operare: una base che ha superato le prove degli ultimi anni senza ingenti modifiche. Il presente opuscolo, pubblicato per la prima volta nell'ottobre 2004 e ripubblicato, da ultimo, nel novembre 2012, è stato ora aggiornato, al fine di rispecchiare sia le recenti modifiche al regolamento interno della BCE per tener conto dell'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico e del nuovo sistema di vigilanza bancaria per l'Europa, che l'istituzione del Comitato etico della BCE.

Confidiamo nel fatto che i lettori continueranno a considerare questo opuscolo uno strumento di riferimento utile per il lavoro e per lo studio.

Francoforte sul Meno, giugno 2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mersch'.

Yves Mersch

Member of the ECB Executive Board

PROTOCOLLO (N. 4)
**SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI
BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE
EUROPEA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

CAPO I

SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 1

Sistema europeo di banche centrali

Conformemente all'articolo 282, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.

Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.

CAPO II

OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC

Articolo 2

Obiettivi

Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Compiti

3.1. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

- definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 di detto trattato;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.2. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.

3.3. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Articolo 4

Funzioni consultive

Conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- a) la BCE viene consultata:
- in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientra nelle sue competenze;
 - dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41;
- b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 5

Raccolta di informazioni statistiche

5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.

5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.

6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.

6.3. Gli articoli 6.1 e 6.2 lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 138 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL SEBC

Articolo 7

Indipendenza

Conformemente all'articolo 130 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 8

Principio generale

Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.

Articolo 9

La Banca centrale europea

9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 2, 3 e 5, di detto trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.

9.3. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

Articolo 10

Il consiglio direttivo

10.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

10.2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:

- a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,
- a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,

- all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,
- al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo,
- ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,
- deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.

10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32 e 33, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.

10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.

10.5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

Articolo 11

Il comitato esecutivo

11.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

11.2. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, di detto trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.

11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.

11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.

Articolo 12

Responsabilità degli organi decisionali

12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.

Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.

12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.

12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.

12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Articolo 13

Il presidente

13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.

13.2. Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.

Articolo 14

Banche centrali nazionali

14.1. Conformemente all'articolo 131 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.

14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione dei medesimi. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.

14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.

Articolo 15

Obblighi di rendiconto

15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.

15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.

15.3. Conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.

Articolo 16

Banconote

Conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

CAPO IV

FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC

*Articolo 17***Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali**

Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.

*Articolo 18***Operazioni di credito e di mercato aperto**

18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

- operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,
- effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

*Articolo 19***Riserve minime**

19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Articolo 20

Altri strumenti di controllo monetario

Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 21

Operazioni con enti pubblici

21.1. Conformemente all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.

21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 22

Sistemi di pagamento e di compensazione

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

Articolo 23

Operazioni esterne

La BCE e le banche centrali nazionali possono:

- stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
- acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;

- detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
- effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

Articolo 24

Altre operazioni

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

CAPO V

VIGILANZA PRUDENZIALE

Articolo 25

Vigilanza prudenziale

25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.

25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC

Articolo 26

Conti finanziari

26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1^o gennaio e finisce il 31 dicembre.

26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.

26.3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.

26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

Articolo 27

Revisione dei conti

27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.

27.2. Le disposizioni dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Articolo 28

Capitale della BCE

28.1. Il capitale della BCE è di 5 000 milioni di euro. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 41.

28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.

28.3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.

28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

Articolo 29

Schema di sottoscrizione di capitale

29.1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

- 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione dell'Unione nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC,
- 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell'Unione, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001 %.

29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

29.4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 30

Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta

30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell'Unione, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di euro. Il consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.

30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.

30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.

30.6. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 31

Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali

31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.

31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell'Unione.

31.3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Articolo 32

Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali

32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2. L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.

32.3. Se, dopo l'introduzione dell'euro, il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.

Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.

32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.

32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.

32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 33

Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:

- a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20 % del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100 % del capitale;
- b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.

33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32.5.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Atti giuridici

34.1. Conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE:

- stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 41;
- prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e del presente statuto;
- formula raccomandazioni o pareri.

34.2. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 41, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 35

Controllo giudiziario e materie connesse

35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati.

35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

35.4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.

35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è presa dal consiglio direttivo.

35.6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 36

Personale

36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

*Articolo 37 (ex articolo 38)***Segreto professionale**

37.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

37.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

*Articolo 38 (ex articolo 39)***Poteri di firma**

La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.

*Articolo 39 (ex articolo 40)***Privilegi e immunità**

La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

CAPO VIII

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE

*Articolo 40 (ex articolo 41)***Procedura di modificazione semplificata**

40.1. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE.

40.2. L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

40.3. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del consiglio direttivo.

Articolo 41 (ex articolo 42)

Legislazione complementare

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC

Articolo 42 (ex articolo 43)

Disposizioni generali

42.1. Una deroga di cui all'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49.

42.2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo 139 di detto trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.

42.3. Conformemente all'articolo 139 di detto trattato l'espressione «Stati membri» equivale a «Stati membri la cui moneta è l'euro» nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2 e 19.

42.4. L'espressione «banche centrali nazionali» equivale a «banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro» nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 49.

42.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per «partecipanti al capitale» si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

42.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per «capitale sottoscritto» si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

*Articolo 43 (ex articolo 44)***Compiti transitori della BCE**

La BCE assume i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.

La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 140 di detto trattato.

*Articolo 44 (ex articolo 45)***Consiglio generale della BCE**

44.1. Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.

44.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

44.3. Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46 del presente statuto.

*Articolo 45 (ex articolo 46)***Regolamento interno del consiglio generale**

45.1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.

45.2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

45.3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.

45.4. In deroga all'articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.

45.5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.

*Articolo 46 (ex articolo 47)***Responsabilità del consiglio generale**

46.1. Il consiglio generale:

- svolge i compiti previsti all'articolo 43;
- partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.

46.2. Il consiglio generale concorre:

- alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
- alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;
- alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4;
- all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4,
- alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.

46.3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

46.4. Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del consiglio direttivo.

Articolo 47 (ex articolo 48)

Disposizioni transitorie per il capitale della BCE

Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

Articolo 48 (ex articolo 49)

Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

48.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

48.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 48.1, la banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da

versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.

48.3. Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3.

Articolo 49 (ex articolo 52)

Scambio di banconote in valute degli Stati membri

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all'articolo 140, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

Articolo 50 (ex articolo 53)

Applicabilità delle disposizioni transitorie

Gli articoli da 42 a 47 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 febbraio 2004
che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea
(BCE/2004/2)
 (2004/257/CE)
 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione BCE/2009/5 della Banca centrale europea del 19 marzo 2009	L 100	10	18.4.2009
► <u>M2</u>	Decisione BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014	L 95	56	29.3.2014
► <u>M3</u>	Decisione BCE/2015/8 della Banca centrale europea del 12 febbraio 2015	L 114	11	5.5.2015

▼B**DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 19 febbraio 2004****che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea****(BCE/2004/2)****(2004/257/CE)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno della Banca centrale europea, modificato il 22 aprile 1999, come ulteriormente modificato dalla decisione BCE/1999/6, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, è sostituito dal testo seguente, che entrerà in vigore il 1° marzo 2004.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

CAPITOLO PRELIMINARE

▼M2*Articolo 1***Definizioni**

1.1. Il presente regolamento interno è complementare al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Salvo quanto disposto all'articolo 1.2, i termini contenuti nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelli contenuti nel trattato e nello Statuto.

1.2. I termini «Stato membro partecipante», «autorità nazionale competente» e «autorità nazionale designata» hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽²⁾.

▼B

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO DIRETTIVO*Articolo 2***Data e luogo di riunione del consiglio direttivo**

2.1. Il consiglio direttivo decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. In linea di principio, il consiglio direttivo si riunisce regolarmente in base a un programma che esso stesso stabilisce con debito anticipo rispetto all'inizio di ogni anno solare.

⁽¹⁾ GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

▼B

2.2. Il presidente convoca una riunione del consiglio direttivo su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

2.3. Il presidente può inoltre convocare riunioni del consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

2.4. Il consiglio direttivo tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE.

2.5. Le riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

*Articolo 3***Partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo**

3.1. Salvo quanto qui disposto, la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo è limitata ai propri membri, al presidente del Consiglio dell'Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europee.

3.2. Ciascun governatore può normalmente essere accompagnato da una persona.

3.3. Qualora un membro del consiglio direttivo non sia in grado di partecipare, esso ha la facoltà di nominare per iscritto un supplente, fatto salvo l'articolo 4. Tale comunicazione scritta è inviata al presidente con debito anticipo rispetto alla riunione. Tale supplente può normalmente essere accompagnato da una persona.

3.4. Il presidente nomina un membro del personale della BCE quale segretario. Quest'ultimo assiste il comitato esecutivo nella preparazione delle riunioni del consiglio direttivo e ne redige i verbali.

3.5. Il consiglio direttivo potrà inoltre invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

▼M1*Articolo 3 bis***Sistema di rotazione**

1. I governatori sono assegnati ai gruppi come disposto dal primo e secondo trattino dell'articolo 10.2 dello statuto.

2. I governatori sono collocati in ciascun gruppo, seguendo la convenzione UE, sulla base di un elenco delle loro banche centrali nazionali, che segue l'ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri nelle lingue nazionali. La rotazione dei diritti di voto all'interno di ciascun gruppo seguirà tale ordine. La rotazione inizierà da un punto casuale dell'elenco.

3. I diritti di voto all'interno di ciascun gruppo ruotano ogni mese, con inizio il primo giorno del primo mese di attuazione del sistema di rotazione.

▼ **M1**

4. Per il primo gruppo, il numero di diritti di voto che ruotano in ogni periodo mensile sarà uno; per il secondo ed il terzo gruppo, il numero dei diritti di voto che ruota in ogni periodo mensile sarà uguale alla differenza tra il numero di governatori allocati nel gruppo ed il numero di diritti di voto ad esso assegnati, meno due.

5. Quando la composizione dei gruppi sia adeguata in conformità a quanto previsto dal quinto trattino dell'articolo 10.2 dello statuto, la rotazione dei diritti di voto in ciascun gruppo continuerà a seguire l'elenco di cui al paragrafo 2. Dal momento in cui il numero dei governatori raggiunge i 22, la rotazione all'interno del terzo gruppo inizia da un punto casuale dell'elenco. Il consiglio direttivo può decidere di variare l'ordine di rotazione per il secondo e il terzo gruppo al fine di evitare la situazione per cui taluni governatori sono sempre privi del diritto di voto nello stesso periodo dell'anno.

6. La BCE pubblica in anticipo un elenco dei membri del consiglio direttivo aventi diritto di voto sul sito web della BCE.

7. La quota della banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è calcolata sulla base della media annuale sui dati medi mensili dell'anno più recente per cui i dati sono disponibili. Quando il prodotto interno lordo aggregato a prezzi di mercato è adeguato ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto, o quando un paese diventa Stato membro e la sua banca centrale nazionale diventa parte del Sistema europeo di banche centrali, il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri che hanno adottato l'euro viene ricalcolato sulla base dei dati relativi al più recente anno di calendario per cui i dati sono disponibili.

▼ **B***Articolo 4***Votazione**

4.1. ► **M1** Affinché il consiglio direttivo sia in grado di votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. ◀ Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.

4.2. Il consiglio direttivo procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà inizio alla procedura di votazione anche su richiesta di un membro del consiglio direttivo.

4.3. Le astensioni non impediscono l'adozione da parte del consiglio direttivo di decisioni di cui all'articolo 41.2 dello statuto.

4.4. Se un membro del consiglio direttivo è impossibilitato a votare per un periodo di tempo prolungato (ad esempio superiore a un mese), esso avrà la facoltà di nominare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

▼B

4.5. In conformità dell'articolo 10.3 dello statuto, qualora un governatore non sia in grado di votare su una decisione da assumersi ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51 dello statuto, il suo sostituto ha facoltà di esprimere il proprio voto ponderato.

4.6. Il presidente ha facoltà di indire votazioni a scrutinio segreto su richiesta almeno di tre membri del consiglio direttivo. Se una decisione ex articolo 11.1, 11.3 o 11.4 dello statuto riguarda personalmente membri del consiglio direttivo, è effettuata una votazione a scrutinio segreto. In tali casi, i membri interessati del consiglio direttivo non partecipano al voto.

4.7. ►**M3** Salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4.8, le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio direttivo. La procedura scritta richiede: i) di norma non meno di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo; ii) l'approvazione personale espressa o tacita di ciascun membro del Consiglio direttivo (o del suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4); e iii) la registrazione di ogni decisione nei verbali della successiva riunione del Consiglio direttivo. Le decisioni che devono essere prese mediante procedura scritta sono approvate dai membri del Consiglio direttivo aventi diritto di voto al momento dell'approvazione. ◀

▼M3

4.8. Nell'ambito degli articoli da 13 *octies* a 13 *decies*, le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno cinque membri del Consiglio direttivo. Una procedura scritta richiede un massimo di cinque giorni lavorativi, o due giorni lavorativi nel caso dell'articolo 13 *nonies*, per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo.

4.9. Per ciascuna procedura scritta, un membro del Consiglio direttivo (o il suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4) può autorizzare in forma espressa un'altra persona a firmare il voto o il commento di merito, come personalmente approvato dal membro stesso.

▼B*Articolo 5***Organizzazione delle riunioni del consiglio direttivo**

5.1. Il consiglio direttivo adotta l'ordine del giorno per ciascuna riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal comitato esecutivo e inviato, unitamente alla documentazione relativa, ai membri del consiglio direttivo e agli altri partecipanti autorizzati, almeno otto giorni prima della riunione pertinente, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il comitato esecutivo agisce in maniera appropriata, considerate le circostanze. Il consiglio direttivo ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio, su proposta del presidente o di un membro del consiglio direttivo. ►**M1** Su richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo con diritto di voto è disposta la cancellazione dall'ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del consiglio direttivo. ◀

▼B

5.2. ► **M1** I verbali dei lavori del consiglio direttivo sono approvati alla riunione successiva (o se necessario prima, con una procedura per iscritto) dai membri del consiglio direttivo che avevano diritto di voto al momento della riunione a cui i verbali si riferiscono e sono firmati dal presidente. ◀

5.3. Il consiglio direttivo ha la facoltà di definire regole interne riguardanti il processo decisionale in situazioni di emergenza.

▼M2*Articolo 5 bis***Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo**

5 bis.1. Il Consiglio direttivo adotta e aggiorna un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri, pubblicato sul sito Internet della BCE.

5 bis.2. Ciascun governatore si assicura che la persona che l'accompagna ai sensi dell'articolo 3.2 e il suo supplente ai sensi dell'articolo 3.3 sottoscrivano una dichiarazione di impegno ad osservare il codice di condotta prima della partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo.

▼B

CAPITOLO II

IL COMITATO ESECUTIVO*Articolo 6***Data e luogo delle riunioni del comitato esecutivo**

6.1. La data delle riunioni è decisa dal comitato esecutivo su proposta del presidente.

6.2. Il presidente ha inoltre facoltà di convocare riunioni del comitato esecutivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

*Articolo 7***Votazione**

7.1. In conformità dell'articolo 11.5 dello statuto, perché il comitato esecutivo possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.

7.2. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno due membri del comitato esecutivo.

7.3. I membri del comitato esecutivo che potrebbero essere personalmente interessati da una decisione ex articolo 11.1, 11.3 o 11.4 dello statuto, non partecipano alle votazioni.

▼B*Articolo 8***Organizzazione delle riunioni del comitato esecutivo**

Il comitato esecutivo decide circa l'organizzazione delle proprie riunioni.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**▼M2***Articolo 9***Eurosistema — Comitati del SEBC**

9.1. Il Consiglio direttivo istituisce e scioglie i comitati. I comitati prestano assistenza all'attività degli organi decisionali della BCE e riferiscono al Consiglio direttivo attraverso il Comitato esecutivo.

9.2. Riguardo alle questioni inerenti alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, i comitati che prestano assistenza all'attività della BCE in relazione ai compiti a questa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 riferiscono al Consiglio di vigilanza e, se del caso, al Consiglio direttivo. Il Consiglio di vigilanza, conformemente alle proprie procedure, incarica il vicepresidente di riferire al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo su tale attività.

9.3. I comitati sono composti da un massimo di due membri di ciascuna BCN dell'Eurosistema e della BCE, rispettivamente nominati dal Governatore e dal Comitato esecutivo.

9.4. Quando prestano assistenza all'attività degli organi decisionali della BCE nell'espletamento dei compiti attribuiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, i comitati includono un membro della banca centrale e un membro dell'autorità nazionale competente di ogni Stato membro partecipante, nominato da ciascun governatore previa consultazione della rispettiva autorità nazionale competente, ove diversa dalla banca centrale.

9.5. Il Consiglio direttivo stabilisce i compiti dei comitati e ne nomina i presidenti. Di norma, il presidente è un membro del personale della BCE. Sia il Consiglio direttivo che il Comitato esecutivo hanno il diritto di richiedere ai comitati di condurre studi su specifici argomenti. La BCE fornisce assistenza di segretariato ai comitati.

9.6. Ciascuna banca centrale nazionale degli Stati membri non partecipanti può nominare fino a un massimo di due membri del proprio personale affinché prendano parte alle riunioni di un comitato ogni qual volta siano trattate questioni di competenza del Consiglio generale e ogniqualevolta il presidente di un comitato e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

9.7. I rappresentanti di altri organismi e istituzioni dell'Unione e ogni altra parte possono essere altresì invitati a prendere parte alle riunioni di un comitato ogniqualevolta il suo presidente e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

▼B*Articolo 9 bis*

Il consiglio direttivo può decidere di istituire comitati ad hoc aventi specifici compiti di consulenza.

▼M2*Articolo 9 bis***Comitato di controllo**

Al fine di rafforzare i livelli di controllo esterni e interni già esistenti e consolidare la governance interna della BCE e dell'Eurosistema, il Consiglio direttivo istituisce un comitato di controllo e ne stabilisce i compiti e la composizione.

▼B*Articolo 10***Struttura interna**

10.1. Previa consultazione del consiglio direttivo, il comitato esecutivo decide sul numero, nome e rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE. Tale decisione è resa pubblica.

10.2. Tutte le unità operative della BCE sono poste sotto la direzione del comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo decide circa le responsabilità individuali dei propri membri in relazione alle unità operative della BCE e ne dà informazione al consiglio direttivo, al consiglio generale e al personale della BCE. Tali decisioni sono prese esclusivamente in presenza di tutti i membri del comitato esecutivo e non possono essere prese con il voto contrario del presidente.

*Articolo 11***Personale della BCE**

11.1. Ciascun membro del personale della BCE è informato sulla propria posizione all'interno della struttura della BCE, sulla propria posizione gerarchica e sulle proprie responsabilità professionali.

11.2. Fatti salvi gli articoli 36 e 47 dello statuto, il comitato esecutivo emana norme a contenuto organizzativo (di seguito denominate «circolari amministrative»), vincolanti per il personale della BCE.

▼M2

11.3. Il Comitato esecutivo adotta e aggiorna un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri e di quelli del personale della BCE, pubblicato sul sito Internet della BCE.

▼B**CAPITOLO IV****COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI***Articolo 12***Rapporti fra il consiglio direttivo e il consiglio generale**

12.1. Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il consiglio direttivo adotti:

— pareri in virtù degli articoli 4 e 25.1 dello statuto,

▼B

- raccomandazioni in materia di statistiche, in virtù dell'articolo 42 dello statuto,
- la relazione annuale,
- regole sulla uniformazione delle norme contabili e sul rendiconto sulle operazioni,
- misure per l'applicazione dell'articolo 29 dello statuto,
- le condizioni di impiego per il personale della BCE,
- un parere della BCE in forza dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato o relativo ad atti giuridici comunitari da adottarsi in caso di abrogazione di una deroga, nel quadro dei preparativi per la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio.

12.2. Ogniquale volta si richieda al consiglio generale la presentazione di osservazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

12.3. In conformità dell'articolo 47.4 dello statuto, il presidente informa il consiglio generale delle decisioni adottate dal consiglio direttivo.

*Articolo 13***Rapporti fra il comitato esecutivo e il consiglio generale**

13.1. Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il comitato esecutivo:

- dia attuazione ad atti giuridici del consiglio direttivo per i quali, in conformità del precedente articolo 12, paragrafo 1, è richiesto il contributo del consiglio generale,
- adotti, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio direttivo ex articolo 12.1 dello statuto, atti giuridici per i quali, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, è richiesto il contributo del consiglio generale.

13.2. Ogni qual volta si richieda al consiglio generale di presentare osservazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere se ricorrere alla procedura scritta.

▼M2*CAPITOLO IV bis***COMPITI IN MATERIA DI VIGILANZA***Articolo 13 bis***Consiglio di vigilanza**

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, un Consiglio di vigilanza, istituito come organo interno della BCE, è incaricato della pianificazione ed esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (di seguito «compiti in materia di vigilanza»). I compiti del Consiglio di vigilanza non pregiudicano le competenze degli organi decisionali della BCE.

▼ **M2***Articolo 13 ter***Composizione del Consiglio di vigilanza**

13 *ter*.1. Il Consiglio di vigilanza è composto da un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante. Tutti i membri del Consiglio di vigilanza agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

13 *ter*.2. Quando l'autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante non è una banca centrale, il rispettivo membro del Consiglio di vigilanza può farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale del proprio Stato membro. Ai fini del voto, i rappresentanti di uno Stato membro sono considerati un unico membro.

13 *ter*.3. Sentito il Consiglio di vigilanza, il Consiglio direttivo adotta la proposta di nomina del presidente e del vicepresidente del Consiglio di vigilanza da presentare al Parlamento europeo per l'approvazione.

13 *ter*.4. Le condizioni e le modalità di impiego del presidente del Consiglio di vigilanza, in particolare il suo trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di un contratto stipulato con la BCE e stabiliti dal Consiglio direttivo.

13 *ter*.5. Il mandato del vicepresidente del Consiglio di vigilanza è di cinque anni e non è rinnovabile. Il mandato non può essere esteso oltre la fine dell'incarico di membro del Comitato esecutivo.

13 *ter*.6. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, nomina i quattro rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza, cui è vietato assolvere compiti direttamente connessi alla funzione di politica monetaria.

*Articolo 13 quater***Votazioni ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013**

Ai fini dell'adozione dei progetti di decisioni ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e sulla base dell'articolo 16 del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 238, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, si applicano le seguenti norme:

- i) Fino al 31 ottobre 2014, le decisioni si intendono adottate quando almeno il 50 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano almeno il 74 per cento del numero totale dei voti ponderati e il 62 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole.
- ii) Dal 1° novembre 2014, le decisioni si intendono adottate quando almeno il 55 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano almeno il 65 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole. Una minoranza di blocco deve comprendere un numero minimo di membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano il 35 per cento della popolazione totale più uno, in difetto del quale la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

▼ M2

- iii) Nel periodo compreso tra il 1º novembre 2014 e il 31 marzo 2017, su richiesta di un rappresentante di un'autorità nazionale competente ovvero di un rappresentante della BCE nel Consiglio di vigilanza, le decisioni si intendono adottate quando almeno il 50 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano almeno il 74 per cento del totale dei voti ponderati e il 62 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole.
- iv) A ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal Consiglio direttivo è attribuita una ponderazione uguale alla ponderazione mediana dei rappresentanti delle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, calcolata sulla base del metodo stabilito nell'allegato.
- v) I voti del presidente e del vicepresidente hanno una ponderazione pari a zero e sono conteggiati ai soli effetti della definizione della maggioranza per quanto attiene al numero dei membri del Consiglio di vigilanza.

*Articolo 13 quinquies***Regolamento interno del Consiglio di vigilanza**

Il Consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno previa consultazione del Consiglio direttivo. Il regolamento interno garantisce la parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti.

*Articolo 13 sexies***Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza**

13 *sexies*.1. Il Consiglio di vigilanza adotta e aggiorna un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri, pubblicato sul sito Internet della BCE.

13 *sexies*.2. Ciascun membro si assicura che le persone che lo accompagnano, i supplenti e i rappresentanti della sua banca centrale nazionale, ove l'autorità nazionale competente non sia la banca centrale, sottoscrivano una dichiarazione che li impegna all'osservanza del codice di condotta prima di partecipare alle riunioni del Consiglio di vigilanza.

*Articolo 13 septies***Réunions du conseil de surveillance prudentielle**

Il Consiglio di vigilanza tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE. I lavori delle riunioni del Consiglio di vigilanza sono comunicati senza ritardo al Consiglio direttivo, a scopo informativo.

▼ **M2***Articolo 13 octies***Adozione di decisioni finalizzate all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013**

13 *octies*.1. Il Consiglio di vigilanza propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi al fine di espletare i compiti di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, corredati da note esplicative sul contesto e le motivazioni su cui il progetto di decisione si basa. Tali progetti di decisioni sono trasmessi simultaneamente alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti interessati, unitamente alla comunicazione del termine assegnato al Consiglio direttivo in conformità all'articolo 13 *octies*.2.

13 *octies*.2. Un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 13 *octies*.1 si ritiene adottato salve obiezioni da parte del Consiglio direttivo entro il termine di dieci giorni lavorativi. In situazioni di emergenza il Consiglio di vigilanza stabilisce un termine ragionevole non superiore a 48 ore. Il Consiglio direttivo motiva per iscritto le obiezioni. La decisione è trasmessa al Consiglio di vigilanza e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.

13 *octies*.3. Gli Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro notificano alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza entro cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione ai sensi dell'articolo 13 *octies*.1. Il presidente della BCE comunica senza ritardo il disaccordo motivato al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo decide sulla questione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto notizia del disaccordo motivato tenendo integralmente conto delle motivazioni contenute nella valutazione espressa dal Consiglio di vigilanza. La decisione è trasmessa al Consiglio di vigilanza e all'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato, corredata di spiegazioni scritte.

13 *octies*.4. Gli Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro notificano alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto all'obiezione mossa dal Consiglio di vigilanza in ordine a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale obiezione ai sensi dell'articolo 13 *octies*.2. Il presidente della BCE comunica senza ritardo il proprio disaccordo motivato al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo esprime il proprio parere sul disaccordo motivato espresso dallo Stato membro entro 30 giorni e, indicandone le ragioni, conferma o ritira l'obiezione. La decisione di confermare o ritirare l'obiezione è trasmessa all'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. Se il Consiglio direttivo ritira l'obiezione, il progetto di decisione del Consiglio di vigilanza si considera adottato alla data del ritiro dell'obiezione.

*Articolo 13 nonies***Adozione di decisioni finalizzate all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013**

13 *nonies*.1. Se l'autorità nazionale competente o l'autorità nazionale designata notifica alla BCE la propria intenzione di applicare i requisiti in materia di riserve di capitale e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la notifica, una volta ricevuta dal

▼ **M2**

segretario del Consiglio di vigilanza, è trasmessa senza ritardo al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Sulla proposta predisposta dal Consiglio di vigilanza sulla base dell'iniziativa e tenendo conto del contributo fornito dal pertinente comitato e della struttura interna interessata, il Consiglio direttivo decide sulla questione entro tre giorni lavorativi. Se il Consiglio direttivo solleva obiezioni sulla misura oggetto di notifica, ne comunica le ragioni per iscritto all'autorità nazionale competente o all'autorità nazionale designata interessata entro cinque giorni lavorativi dalla notifica alla BCE.

13 nonies.2. Se il Consiglio direttivo, sulla base della proposta predisposta dal Consiglio di vigilanza in relazione all'iniziativa, tenendo conto del contributo fornito dal pertinente comitato e dalla struttura interna interessata, intende applicare requisiti più elevati in materia di riserve di capitale o misure più rigorose miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, tale intenzione deve essere notificata all'autorità nazionale competente o a quella designata almeno dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Se l'autorità nazionale competente o designata notifica per iscritto alla BCE la propria obiezione motivata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, tale obiezione, una volta ricevuta dal segretario del Consiglio di vigilanza, è trasmessa senza ritardo al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo decide sulla questione sulla base della proposta preparata dal Consiglio di vigilanza in relazione all'iniziativa, tenendo in considerazione il contributo del comitato pertinente e della struttura interna interessata. La decisione è trasmessa all'autorità nazionale competente o designata interessata.

13 nonies.3. Il Consiglio direttivo ha il diritto di approvare le proposte del Consiglio di vigilanza, modificarle o sollevare obiezioni rispetto ad esse, ai sensi degli articoli 13 nonies.1 e 13 nonies.2. Il Consiglio direttivo ha altresì diritto di richiedere al Consiglio di vigilanza di presentare una proposta ai sensi degli articoli 13 nonies.1 e 13 nonies.2 o di condurre analisi specifiche. Se il Consiglio di vigilanza non presenta alcuna proposta a seguito di tali richieste, il Consiglio direttivo, tenendo in considerazione i contributi del pertinente comitato e della struttura interna interessata, può adottare una decisione in mancanza di proposte da parte del Consiglio di vigilanza.

Article 13 decies

Adozione di decisioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

Se l'autorità nazionale competente notifica alla BCE il proprio progetto di decisione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza, entro cinque giorni lavorativi, trasmette il progetto di decisione al Consiglio direttivo, unitamente alla propria valutazione. Il progetto di decisione si considera adottato a meno che il Consiglio direttivo sollevi obiezioni entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla notifica alla BCE, prorogabili una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati.

▼ **M2***Articolo 13 undecies***Quadro generale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013**

Il Consiglio direttivo adotta decisioni istitutive del quadro generale per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza al di fuori dell'ambito della procedura di non obiezione.

*Articolo 13 duodecies***Separazione tra i compiti in materia di vigilanza e di politica monetaria**

13 *duodecies*.1. La BCE assolve i compiti attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 senza pregiudizio per i compiti inerenti alla politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi.

13 *duodecies*.2. La BCE adotta tutte le misure necessarie per garantire la separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di politica monetaria.

13 *duodecies*.3. La separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di politica monetaria non esclude lo scambio, fra queste due aree funzionali, delle informazioni necessarie all'adempimento dei compiti attribuiti alla BCE e al SEBC.

*Articolo 13 terdecies***Organizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza**

13 *terdecies*.1. Le riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza si tengono separatamente rispetto alle riunioni ordinarie del Consiglio direttivo e hanno distinti ordini del giorno.

13 *terdecies*.2. Su proposta del Consiglio di vigilanza, il Comitato esecutivo redige un ordine del giorno provvisorio e lo invia, unitamente alla documentazione pertinente predisposta dal Consiglio di vigilanza, ai membri del Consiglio direttivo e agli altri partecipanti autorizzati almeno otto giorni prima della relativa riunione. Ciò non vale in caso di emergenze, in occasione delle quali il Comitato esecutivo agisce nel modo ritenuto opportuno, tenuto conto delle circostanze.

13 *terdecies*.3. Il Consiglio direttivo della BCE si consulta con i Governatori delle BCN non facenti parte dell'Eurosistema degli Stati membri partecipanti prima di sollevare obiezioni in merito a progetti di decisione predisposti dal Consiglio di vigilanza indirizzati ad autorità nazionali competenti rispetto a enti creditizi insediati in Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. Lo stesso vale ove le autorità nazionali competenti interessate informino il Consiglio direttivo del loro disaccordo motivato rispetto a tale progetto di decisione del Consiglio di vigilanza.

▼ **M2**

13 *terdecies*.4. Salva diversa disposizione del presente capitolo, le disposizioni generali relative alle riunioni del Consiglio direttivo di cui al capitolo I si applicano anche alle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza.

*Articolo 13 quaterdecies***Struttura interna in riferimento ai compiti in materia di vigilanza**

13 *quaterdecies*.1. La competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza. Il Comitato esecutivo consulta il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito a tale struttura. Gli articoli 10 e 11 si applicano di conseguenza.

13 *quaterdecies*.2. Il Consiglio di vigilanza, di concerto con il Comitato esecutivo, può costituire e sciogliere sottostrutture provvisorie, come gruppi di lavoro e task force. Questi prestano assistenza nelle attività relative ai compiti in materia di vigilanza e riferiscono al Consiglio di vigilanza.

13 *quaterdecies*.3. Il presidente della BCE, previa consultazione del presidente del Consiglio di vigilanza, designa un membro del personale della BCE quale segretario del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo. Il segretario assiste il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente nella preparazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza ed è incaricato di stendere un resoconto dei lavori.

13 *quaterdecies*.4. Il segretario si coordina con il segretario del Consiglio direttivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza ed è incaricato di stendere il resoconto dei lavori.

*Articolo 13 quindecies***Relazioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013**

Su proposta del Consiglio di vigilanza presentata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo adotta le relazioni annuali indirizzate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo, come richiesto dall'articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1024/2013.

*Articolo 13 sexdecies***Rappresentanti della BCE presso l'Autorità bancaria europea**

13 *sexdecies*.1. Su proposta del Consiglio di vigilanza, il presidente della BCE nomina o revoca il rappresentante della BCE presso il Consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea, come disposto dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/78/CE della Commissione ⁽³⁾.

⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

▼ M2

13 *sexdecies*.2. Il presidente nomina il secondo rappresentante in possesso di competenze in materia di compiti delle banche centrali presso il Consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea.

▼ B

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

*Articolo 14***Delega dei poteri**

14.1. La delega di poteri da parte del consiglio direttivo al comitato esecutivo di cui all'ultimo periodo del secondo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto, è notificata alle parti interessate, o pubblicata, se del caso, qualora decisioni prese sulla base di una delega producano effetti giuridici in capo a terzi. Il consiglio direttivo viene informato senza indugio di qualunque atto adottato per effetto di delega.

14.2. Il libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, istituito in conformità delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 39 dello statuto, è distribuito alle parti interessate.

*Articolo 15***Procedura di bilancio****▼ M2**

15.1. Prima della fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo conformemente ai principi stabiliti dal Consiglio direttivo stesso, adotta il bilancio della BCE per l'esercizio finanziario successivo. La spesa inerente ai compiti in materia di vigilanza figura separatamente all'interno del bilancio della BCE ed è oggetto di consultazione con il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza.

▼ B

15.2. Per l'assistenza nelle questioni relative al bilancio preventivo della BCE, il consiglio direttivo istituisce un comitato di bilancio e ne stabilisce il mandato e la composizione.

*Articolo 16***Relazioni e conti annuali**

16.1. Il consiglio direttivo adotta la relazione annuale prevista dall'articolo 15.3 dello statuto.

16.2. Il comitato esecutivo è competente, per effetto di delega, dell'adozione e pubblicazione dei rapporti trimestrali di cui all'articolo 15.1 dello statuto, dei rendiconti finanziari consolidati settimanali di cui all'articolo 15.2 dello statuto, dei bilanci consolidati di cui all'articolo 26.3 dello statuto e di altre relazioni.

16.3. Il comitato esecutivo, in conformità dei principi stabiliti dal consiglio direttivo, prepara i conti annuali della BCE entro il primo mese dell'esercizio finanziario successivo. Essi sono sottoposti a revisione esterna.

▼B

16.4. Il consiglio direttivo adotta i conti annuali della BCE entro il primo trimestre dell'anno successivo. La relazione del revisore esterno è presentata al consiglio direttivo prima dell'adozione di tali conti.

*Articolo 17***Strumenti giuridici della BCE**

17.1. I regolamenti della BCE sono adottati dal consiglio direttivo e sono sottoscritti per suo conto dal presidente.

17.2. Gli indirizzi della BCE sono adottati dal consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee, e sono sottoscritti per suo conto dal presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata a mezzo telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo. Ogni indirizzo della BCE che debba essere ufficialmente pubblicato è tradotto nelle lingue ufficiali delle Comunità europee.

17.3. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al comitato esecutivo per l'attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi. I regolamenti o gli indirizzi in questione precisano gli elementi a cui deve essere data attuazione, così come i limiti e la portata dei poteri delegati.

17.4. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal consiglio direttivo o dal comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono sottoscritte dal presidente. Le decisioni della BCE che impongano sanzioni in capo a terzi sono sottoscritte dal presidente, dal vicepresidente o da altri due membri del comitato esecutivo. Le decisioni e le raccomandazioni indicano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione comunitaria secondaria di cui all'articolo 42 dello statuto sono adottate dal consiglio direttivo.

▼M2

17.5. Fatto salvo il secondo paragrafo dell'articolo 43 e il primo trattino dell'articolo 46.1 dello Statuto, i pareri della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, in circostanze eccezionali e salvo che almeno tre governatori dichiarino di voler lasciare al Consiglio direttivo la competenza ad adottare determinati pareri, i pareri della BCE possono essere adottati dal Comitato esecutivo, in conformità ai commenti del Consiglio direttivo e tenendo in considerazione il contributo del Consiglio generale. Il comitato esecutivo è competente a finalizzare i pareri della BCE su questioni ad elevato contenuto tecnico e includervi modifiche di fatto o correzioni. I pareri della BCE sono sottoscritti dal presidente. Per i pareri della BCE in materia di vigilanza prudenziale di enti creditizi, il Consiglio direttivo può consultare il Consiglio di vigilanza.

▼B

17.6. Le istruzioni della BCE sono adottate dal comitato esecutivo, e successivamente notificate, in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee, e sono sottoscritte per suo conto dal presidente o da altri due suoi membri. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata a mezzo telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo. Tutte le istruzioni della BCE che debbano essere ufficialmente pubblicate sono tradotte nelle lingue ufficiali delle Comunità europee.

▼B

17.7. Tutti gli strumenti giuridici della BCE sono numerati in sequenza in modo da facilitare la loro identificazione. Qualora si tratti di regolamenti della BCE, di pareri della BCE riguardanti proposte legislative comunitarie e di strumenti giuridici della BCE la cui pubblicazione sia stata espressamente decisa, il comitato esecutivo si preoccupa di assicurare la custodia degli originali, la notifica ai destinatari o alle autorità richiedenti e provvede all'immediata pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M2

17.8. Il Regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ⁽⁴⁾ si applica agli atti giuridici elencati nell'articolo 34 dello Statuto.

*Articolo 17 bis***Strumenti giuridici della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza**

17 bis.1. Salva contraria disposizione contenuta in regolamenti adottati dalla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel presente articolo, l'articolo 17 si applica agli strumenti giuridici della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza.

17 bis.2. Gli Indirizzi della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottati dal Consiglio direttivo e successivamente notificati e sottoscritti per conto di esso da parte del presidente. La notifica alle autorità nazionali competenti può essere effettuata a mezzo fax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo.

17 bis.3. Le istruzioni della BCE relative ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) e degli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, e 30, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottate dal Consiglio direttivo e successivamente notificate e sottoscritte per conto di esso dal presidente. Esse indicano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi può essere effettuata a mezzo fax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo.

17 bis.4. Le Decisioni della BCE relative a soggetti sottoposti a vigilanza e a soggetti che hanno richiesto l'autorizzazione a intraprendere l'attività di ente creditizio sono adottate dal Consiglio direttivo e sottoscritte per conto di esso dal presidente. Esse sono successivamente notificate ai destinatari.

*Articolo 18***Procedura ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2 del trattato**

L'approvazione prevista dall'articolo 128, paragrafo 2, del trattato è concessa, per l'anno successivo, dal Consiglio direttivo con decisione unica per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro entro l'ultimo trimestre di ogni anno.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

▼ B*Articolo 19***Approvvigionamento**

19.1. L'approvvigionamento di beni e servizi per la BCE prevede che vengano tenuti in debita considerazione il principio di pubblicità, di trasparenza, di parità condizioni di accesso, di non discriminazione e di amministrazione efficiente.

19.2. Ad eccezione del principio di amministrazione efficiente, una deroga ai principi sopra enunciati può essere operata in casi di urgenza, per ragioni di sicurezza o segretezza, laddove vi sia un fornitore unico, per forniture alla BCE da parte delle banche centrali nazionali o per assicurare la continuità di un fornitore.

▼ M2**▼ B***Articolo 21***Condizioni di impiego**

21.1. Le condizioni di impiego e le norme sul personale stabiliscono il rapporto di lavoro tra la BCE e il proprio personale.

21.2. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo e in seguito a consultazione del consiglio generale, adotta le condizioni di impiego.

21.3. Il comitato esecutivo adotta le norme sul personale, applicative delle condizioni di impiego.

21.4. Il comitato del personale è consultato prima dell'adozione di nuove condizioni di impiego o di nuove norme sul personale. Il suo parere è presentato rispettivamente al consiglio direttivo o al comitato esecutivo.

*Articolo 22***Comunicazioni e annunci**

Le comunicazioni e gli annunci di carattere generale riguardanti decisioni assunte dagli organi decisionali della BCE possono essere pubblicati sul sito Internet della BCE, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o resi pubblici mediante agenzie di stampa note nei mercati finanziari o attraverso qualunque altro mezzo di informazione.

*Articolo 23***Riservatezza e accesso ai documenti della BCE****▼ M2**

23.1. I lavori degli organi decisionali della BCE o di ogni altro comitato o gruppo da questi costituito, del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo o di ogni altra sottostruttura di natura provvisoria sono riservati, a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle loro delibere. Il presidente consulta il presidente del Consiglio di vigilanza prima di assumere decisioni relative ai lavori del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo e delle sue sottostrutture di natura provvisoria.

▼ B

23.2. Il pubblico accesso ai documenti redatti o detenuti dalla BCE è regolato da una decisione del Consiglio direttivo.

23.3. ► **M2** I documenti redatti dalla BCE o in suo possesso sono classificati e trattati in conformità alle norme di carattere organizzativo relative al segreto professionale e alla gestione e alla riservatezza delle informazioni. ◀ Essi sono liberamente accessibili dopo un periodo di 30 anni a meno che gli organi decisionali non decidano diversamente.

▼ M2*Articolo 23 bis***Riservatezza e segreto professionale in riferimento ai compiti in materia di vigilanza**

23 bis.1. I membri del Consiglio di vigilanza, del Comitato direttivo e di ogni altra sottostruttura costituita dal Consiglio di vigilanza sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di segreto professionale stabiliti dall'articolo 37 dello Statuto, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

23 bis.2. Gli osservatori non hanno accesso alle informazioni riservate riguardanti singoli istituti.

23 bis.3. I documenti redatti dal Consiglio di vigilanza, dal Comitato direttivo e dalle sottostrutture di natura provvisoria costituite dal Consiglio di vigilanza costituiscono documenti della BCE e sono classificati e trattati in conformità all'articolo 23.3.

▼ B

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 24***Modifiche al presente regolamento interno**

Il Consiglio direttivo ha facoltà di modificare il presente regolamento interno. Il Consiglio generale può proporre modifiche e il Comitato esecutivo ha facoltà di adottare norme supplementari nell'ambito delle proprie competenze.

▼ **M2***ALLEGATO*

[di cui all'articolo 13 *quater*, iv)]

1. Ai fini delle votazioni ai sensi dell'articolo 13 *quater*, ai quattro rappresentanti della BCE sono attribuiti, come previsto nei seguenti paragrafi, i voti ponderati mediani degli Stati membri partecipanti in base al criterio del voto ponderato, la popolazione mediana degli Stati membri partecipanti in base al criterio della popolazione, e in ragione della loro qualità di membri del Consiglio di vigilanza, un voto in base al criterio del numero dei membri.
2. Collocando, in ordine ascendente, i voti ponderati assegnati agli Stati membri partecipanti dall'articolo 3 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie per i membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti, il voto ponderato mediano è definito come il voto ponderato centrale se gli Stati membri partecipanti sono in numero dispari, e come la semisomma dei due valori centrali, arrotondati al numero intero più vicino, se sono in numero pari. Al numero totale dei voti ponderati degli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo del voto mediano ponderato. Il numero dei voti ponderati risultante costituisce il «numero totale dei voti ponderati».
3. La popolazione mediana è definita secondo il medesimo principio. A tale fine, si fa ricorso alle cifre pubblicate dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'Allegato III, articoli 1 e 2 della Decisione del Consiglio n. 2009/937/UE, del 1^o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno ⁽⁵⁾. Alla popolazione complessiva di tutti gli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo della popolazione mediana degli Stati membri partecipanti. La popolazione risultante costituisce la «popolazione totale».

⁽⁵⁾ GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 ottobre 1999
relativa al regolamento interno del comitato esecutivo della Banca centrale europea
(BCE/1999/7)
(1999/811/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento interno della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 8 e 24,

considerando quanto segue:

al fine di assicurare che le decisioni della BCE possano essere adottate dal comitato esecutivo in qualsiasi momento, è necessario stabilire procedure per l'adozione delle decisioni mediante teleconferenza e per la delega delle competenze, con le quali si preserva il principio della responsabilità collegiale del comitato esecutivo,

DECIDE:

Articolo 1

Natura complementare della presente decisione

La presente decisione integra il regolamento interno della Banca centrale europea. I termini utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato loro attribuito nel regolamento interno della Banca centrale europea.

Articolo 2

Partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo

1. Il presidente nomina segretario un membro del personale della Banca centrale europea (BCE). Il segretario è responsabile della preparazione di tutte le riunioni del comitato esecutivo e della redazione dei resoconti sommari.
2. In assenza del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo è presieduto dal membro con maggiore anzianità di servizio o, nel caso in cui due o più membri abbiano la medesima anzianità di servizio, dal membro di età maggiore.
3. Il comitato esecutivo può invitare membri del personale della BCE a partecipare alle proprie riunioni.

Articolo 3

Ordine del giorno e resoconti sommari

1. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è adottato dal comitato esecutivo. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal presidente e, in linea di principio, è inviato, unitamente ai relativi documenti, ai membri del comitato esecutivo almeno due giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di urgenza.

In quest'ultima evenienza, il presidente agisce in modo opportuno tenendo conto delle circostanze.

2. I resoconti sommari delle riunioni del comitato esecutivo sono presentati ai suoi membri per approvazione nel corso della riunione successiva (o prima, se necessario, mediante procedura scritta) e sono firmati dal membro del comitato che ha presieduto la riunione.

Articolo 4

Teleconferenza

1. Su richiesta del presidente, il comitato esecutivo può adottare decisioni mediante teleconferenza, salvo obiezione di almeno due dei suoi membri. Una decisione può essere adottata mediante teleconferenza solo in circostanze particolari. Il presidente determina la natura di tali circostanze e i membri del comitato esecutivo possono richiedere un preavviso riguardante la teleconferenza e l'oggetto della decisione.

2. Nei resoconti sommari delle riunioni del comitato esecutivo si dà atto della decisione del presidente in merito alla particolarità delle circostanze e delle decisioni adottate dal comitato esecutivo mediante teleconferenza.

Articolo 5

Delega delle competenze

1. Il comitato esecutivo può autorizzare uno o più dei suoi membri ad adottare, per suo conto e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di carattere gestionale o amministrativo chiaramente definiti, ivi compresi gli atti preparatori di una decisione che i membri del comitato esecutivo intendono adottare collegialmente in una fase successiva e gli strumenti di applicazione delle decisioni finali adottate dal comitato esecutivo.

2. Il comitato esecutivo può inoltre incaricare uno o più dei suoi membri, con in consenso del presidente, dell'adozione a) del testo definitivo degli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il contenuto di tali strumenti sia già stato determinato nel quadro di una discussione e/o b) delle decisioni finali, laddove questa delega abbia per oggetto poteri di esecuzione limitati e chiaramente definiti, il cui esercizio è soggetto a un attento esame alla luce di criteri oggettivi stabiliti dal comitato esecutivo.

3. Nei resoconti sommari delle riunioni del comitato esecutivo si dà atto della delega delle competenze nonché delle decisioni adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le competenze così delegate non possono essere subdelegate, salvo nel caso in cui la decisione di delega contenga una disposizione specifica a tal fine e nei limiti di quest'ultima.

Articolo 6

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 ottobre 1999.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

SISTEMA DI ROTAZIONE

Ai fini dell'articolo 11.3 si applica il seguente sistema di rotazione, sulla base dei dati al 31 dicembre 2014:

Gruppo	Stato membro partecipante	Numero di seggi nel Comitato direttivo
1	DE FR	1
2	ES IT NL	1
3	BE IE EL LU AT PT FI	2
4	EE CY LV LT MT SI SK	1

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 giugno 2004

che adotta il regolamento interno del Consiglio generale
della Banca centrale europea

(BCE/2004/12)*

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 46.4¹,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea del 1° settembre 1998 è sostituito dal seguente, che entra in vigore il 1° luglio 2004:

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

CAPITOLO PRELIMINARE

Articolo 1

Definizioni

Il presente regolamento interno è complementare al trattato che istituisce la Comunità europea² e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. I termini utilizzati nel presente regolamento interno hanno il medesimo significato di quelli contenuti nel trattato e nello statuto.

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 2

Data e luogo delle riunioni del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale decide le date delle proprie riunioni su proposta del Presidente.
2. Il Presidente convoca una riunione del Consiglio generale su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
3. Il Presidente può inoltre convocare riunioni del Consiglio generale ogniqualvolta lo ritenga necessario.
4. Il Consiglio generale tiene di norma le proprie riunioni nei locali della Banca centrale europea (BCE).

* GU L 230 del 30.6.2004, pag. 61.

¹ Ora articolo 45.4 dello statuto.

² Ora TFUE.

5. Le riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del Consiglio generale

1. Salvo quanto quivi disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio generale è limitata ai relativi membri, agli altri membri del Comitato esecutivo, al Presidente del Consiglio dell'Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europee³.

2. Ciascun governatore può normalmente essere accompagnato da una persona.

3. Qualora un membro del Consiglio generale non sia in grado di partecipare a una riunione, esso ha la facoltà di nominare, per iscritto, un supplente che partecipi alla riunione e voti a nome suo. Tale comunicazione scritta è inviata al Presidente con debito anticipo rispetto alla riunione. Il supplente può normalmente essere accompagnato da una persona.

4. Il Presidente nomina un membro del personale della BCE quale segretario. Quest'ultimo assiste il Presidente nella preparazione delle riunioni del Consiglio generale e ne redige i verbali.

5. Il Consiglio generale può anche invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

Articolo 4

Votazione

1. Affinché il Consiglio generale possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari ai due terzi dei suoi membri o dei rispettivi supplenti. Qualora il quorum non venga raggiunto, il Presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.

2. A meno che non sia diversamente stabilito nello statuto, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.

3. Il Consiglio generale procede alla votazione su richiesta del Presidente. Il Presidente dà inizio alla procedura di votazione anche su richiesta di un membro del Consiglio generale.

4. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio generale. La procedura scritta richiede:

(i) di norma non meno di dieci giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio generale. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi; e

(ii) la sottoscrizione di ciascun membro del Consiglio generale; e

(iii) la registrazione di ciascuna di tali decisioni nei verbali delle successive riunioni del Consiglio generale.

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale adotta l'ordine del giorno per ciascuna riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal Presidente e inviato, unitamente alla documentazione relativa, ai membri del Consiglio generale e agli altri partecipanti autorizzati, almeno otto giorni prima della riunione, fatti salvi i

³ Ora Commissione europea.

casi di urgenza nei quali il Presidente agisce in maniera appropriata, considerate le circostanze. Il Consiglio generale ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio generale. Su richiesta di almeno tre membri del Consiglio generale è disposta la cancellazione dall'ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del Consiglio generale.

2. I verbali dei lavori del Consiglio generale sono presentati per approvazione ai suoi membri nel corso della riunione successiva (o, se necessario, prima di essa, mediante procedura scritta) e sono sottoscritti dal Presidente.

CAPITOLO II

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 6

Rapporti fra il Consiglio generale e il Consiglio direttivo

1. Fatte salve le altre responsabilità del Consiglio generale, ivi incluse quelle elencate nell'articolo 44⁴ dello statuto, esso contribuisce, in particolare, all'espletamento dei compiti enumerati al presente articolo ai paragrafi da 2 a 8.

2. Il Consiglio generale dà il proprio contributo per quanto riguarda la funzione consultiva della BCE, di cui all'articolo 4 e all'articolo 25.1 dello statuto.

3. Il contributo del Consiglio generale per quanto riguarda le funzioni della BCE nel settore delle statistiche consiste nel:

- rafforzare la cooperazione tra tutte le banche centrali nazionali dell'Unione europea al fine di appoggiare la BCE nello svolgimento delle sue funzioni nel settore delle statistiche,
- contribuire all'armonizzazione, se necessario, delle norme e delle pratiche che regolano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche da parte di tutte le banche centrali nazionali dell'Unione europea, e
- fornire al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sui progetti di raccomandazioni nel settore delle statistiche, ai sensi dell'articolo 42⁵ dello statuto, prima della loro adozione.

4. Il Consiglio generale contribuisce al rispetto degli obblighi di rendiconto assunti dalla BCE ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sulla relazione annuale prima della sua adozione.

5. Il Consiglio generale contribuisce a uniformare le regole contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni, di cui all'articolo 26.4 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sui progetti di disposizioni normative prima della loro adozione.

6. Il Consiglio generale contribuisce all'adozione di altri provvedimenti nel contesto dell'articolo 29.4 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni su tali progetti di provvedimento prima della loro adozione.

7. Il Consiglio generale dà il proprio contributo alla redazione delle condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sul progetto prima della sua adozione.

⁴ Ora articolo 43 dello statuto.

⁵ Ora articolo 41 dello statuto

8. Il Consiglio generale contribuisce ai preparativi per la fissazione dei tassi di cambio irrevocabili di cui all'articolo 47.3⁶ dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni su:

- progetti di pareri della BCE ex articolo 123, paragrafo 5,⁷ del trattato e
- ogni altro progetto di parere della BCE riguardante gli atti giuridici comunitari⁸ da adottarsi in caso di abrogazione di una deroga, e
- decisioni ex articolo 10 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁹.

9. Ogniqualvolta si richieda al Consiglio generale di contribuire all'espletamento dei compiti della BCE ai sensi dei paragrafi precedenti, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole per pronunciarsi, non inferiore a 10 giorni lavorativi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il Presidente ha facoltà di decidere se ricorrere alla procedura scritta.

10. In conformità dell'articolo 47.4¹⁰ dello statuto, il Presidente informa il Consiglio generale delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo.

Articolo 7

Rapporti fra il Consiglio generale e il Comitato esecutivo

1. Il Consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il Comitato esecutivo:

- dia attuazione ad atti giuridici del Consiglio direttivo per i quali, in conformità dell'articolo 12.1, del regolamento interno della Banca centrale europea, è richiesto il contributo del Consiglio generale,
- adotti, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio direttivo ex articolo 12.1 dello statuto, atti giuridici per i quali, in conformità dell'articolo 12.1, del regolamento interno della Banca centrale europea, è richiesto il contributo del Consiglio generale.

2. Ogniqualvolta si richieda al Consiglio generale di presentare osservazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il Presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

Articolo 8

Comitati del Sistema europeo di banche centrali

1. Il Consiglio generale, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere che vengano effettuati studi su argomenti specifici da parte di comitati istituiti dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea.

2. La banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro non partecipante può nominare fino a un massimo di due membri del proprio personale affinché prendano parte alle riunioni di un comitato ogniqualvolta si tratti di questioni di competenza del Consiglio generale e ogniqualvolta il Presidente di un comitato e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

⁶ Ora articolo 46.3 dello statuto.

⁷ Ora articolo 140, paragrafo 3, del TFUE.

⁸ Ora «dell'Unione».

⁹ Ora protocollo n. 15 allegato ai trattati.

¹⁰ Ora articolo 46.4 dello statuto.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

Articolo 9

Strumenti giuridici

1. Le decisioni della BCE ai sensi dell'articolo 46.4¹¹ e dell'articolo 48¹² dello statuto e ai sensi del presente regolamento interno, così come le raccomandazioni della BCE e i pareri della BCE adottati dal Consiglio generale ex articolo 44¹³ dello statuto, sono sottoscritti dal Presidente.
2. Tutti gli strumenti giuridici della BCE sono numerati, notificati e pubblicati in conformità dell'articolo 17.7 del regolamento interno della Banca centrale europea.

Articolo 10

Riservatezza e accesso ai documenti della BCE

1. I lavori del Consiglio generale e di ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, sono riservati, a meno che il Consiglio generale autorizzi il Presidente a rendere pubblico il risultato delle delibere.
2. Il pubblico accesso ai documenti redatti dal Consiglio generale, e da ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, è regolato da una decisione del Consiglio direttivo adottata ai sensi dell'articolo 23.2 del regolamento interno della Banca centrale europea.
3. I documenti redatti dal Consiglio generale, e da ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, sono classificati e trattati in conformità delle regole stabilite nella circolare amministrativa adottata ai sensi dell'articolo 23.3 del regolamento interno della Banca centrale europea. Essi sono liberamente accessibili dopo un periodo di 30 anni, a meno che gli organi decisionali non decidano diversamente.

Articolo 11

Fine del periodo di applicabilità

Una volta che, in conformità dell'articolo 122, paragrafo 2,¹⁴ del trattato, il Consiglio dell'Unione europea abbia abrogato tutte le deroghe e siano state adottate le decisioni previste nel protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio generale sarà dissolto e il presente regolamento interno non sarà più applicabile.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 giugno 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

¹¹ Ora articolo 45.4 dello statuto.

¹² Ora articolo 47 dello statuto.

¹³ Ora articolo 43 dello statuto.

¹⁴ Ora primo comma dell'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE. La prima parte dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato è stata abrogata.

DECISIONE (UE) 2015/433 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 dicembre 2014
relativa all'istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (BCE/2014/59)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 bis,

Considerando quanto segue:

- (1) Mediante l'istituzione di un Comitato etico della Banca centrale europea (di seguito, «il Comitato etico»), il Consiglio direttivo mira a rafforzare le norme etiche esistenti ed a consolidare ulteriormente la governance interna della Banca centrale europea (BCE), del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).
- (2) La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi di governance interna e sulle norme etiche è cresciuta nel corso degli ultimi anni. A seguito dell'istituzione dell'MVU, le questioni di governance hanno assunto una maggior importanza per la BCE. L'accresciuto livello di consapevolezza e di controllo da parte del pubblico impone alla BCE di disporre di norme etiche aderenti agli standard più avanzati, e di osservarle strettamente, al fine di salvaguardare la propria integrità ed evitare rischi reputazionali.
- (3) Le norme etiche per i componenti degli organi coinvolti nei processi decisionali della BCE (di seguito, «i destinatari») dovrebbero fondarsi sugli stessi principi applicati al personale della BCE, e dovrebbero essere commisurate alle rispettive responsabilità dei destinatari. Le varie norme che formano il quadro di riferimento etico della BCE, ossia il Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo ⁽²⁾, il Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo ⁽³⁾, il Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza e le norme sul personale della BCE, dovrebbero pertanto essere interpretate in maniera coerente.
- (4) Le norme etiche devono essere supportate da controlli ben funzionanti, sistemi e procedure di segnalazione per ricevere un'adeguata e coerente attuazione, in cui il Comitato etico è chiamato a svolgere un ruolo centrale.
- (5) Al fine di assicurare un'efficace interazione tra gli aspetti delle norme etiche relativi principalmente all'attuazione operativa e quelli relativi principalmente ad aspetti istituzionali e legati al quadro di riferimento, almeno uno dei membri del Comitato di audit della BCE (di seguito «il Comitato di audit») dovrebbe far parte anche del Comitato etico.
- (6) Il Comitato etico dovrebbe includere un membro esterno del Comitato di audit. I membri esterni del Comitato di audit sono scelti tra alti funzionari che abbiano maturato esperienza in attività di banca centrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e composizione

1. È istituito il Comitato etico.
2. Il Comitato etico è composto da tre membri esterni, di cui almeno uno è un componente esterno del Comitato di audit.
3. I membri del Comitato etico sono persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri, che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano una conoscenza completa degli obiettivi, dei compiti e della governance della BCE, del SEBC, dell'Eurosistema e dell'MVU. Non possono far parte del personale in servizio della BCE o essere componenti in carica di organi coinvolti nei processi decisionali della BCE, delle banche centrali nazionali o delle autorità nazionali competenti, come definite nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 104 del 23.4.2010, pag. 8.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

*Articolo 2***Nomina dei membri**

1. Il Consiglio direttivo nomina i membri del Comitato etico.
2. Il Comitato etico designa il proprio presidente.
3. Il mandato dei membri del Comitato etico è di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il mandato dei membri del Comitato etico che sono anche componenti del Comitato di audit termina qualora essi cessino di far parte del Comitato di audit.
4. I membri del Comitato etico osservano i più elevati standard di condotta etica. Essi devono agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e senza alcuna considerazione per l'interesse personale, e devono evitare qualunque situazione suscettibile di ingenerare un conflitto di interessi personale. Essi devono essere consci dell'importanza dei propri compiti e delle proprie responsabilità. I membri del Comitato etico si astengono da ogni deliberazione in caso di conflitto di interessi personale, percepito o potenziale. Essi sono soggetti all'obbligo del segreto professionale previsto dall'articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea anche dopo aver cessato le proprie funzioni.
5. Ai membri del Comitato etico è riconosciuta una remunerazione che comprende un'indennità annua e un compenso per l'effettivo lavoro svolto, sulla base di una tariffa oraria. L'ammontare di tale remunerazione è stabilito dal Consiglio direttivo.

*Articolo 3***Funzionamento**

1. Il Comitato etico fissa le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Il presidente può altresì convocare una riunione del Comitato etico ogniqualevolta lo ritenga necessario.
2. Su richiesta di uno dei membri, e in accordo col presidente, le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza e le deliberazioni possono aver luogo anche mediante procedura scritta.
3. I membri del Comitato etico devono partecipare personalmente a tutte le riunioni. La partecipazione alle riunioni è ristretta ai membri ed al segretario. Il Comitato etico può tuttavia invitare altre persone a partecipare alle riunioni, ove lo ritenga opportuno.
4. Il Comitato esecutivo affida a un membro del personale lo svolgimento delle funzioni segretariali per il Comitato etico.
5. Il Comitato etico ha accesso ai dirigenti e al personale, nonché a ogni informazione e documento di cui abbia bisogno per adempiere le proprie funzioni.

*Articolo 4***Funzioni**

1. Ove espressamente previsto negli atti giuridici della BCE o nelle norme etiche adottate dagli organi coinvolti nei suoi processi decisionali, il Comitato etico fornisce pareri su questioni etiche sulla base di richieste individuali.
2. Il Comitato etico assume le funzioni assegnate al Consigliere per l'etica professionale nominato in base al Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo e quelle attribuite al Funzionario responsabile per l'etica della BCE dal Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo.
3. Al fine di assistere il Comitato di audit nelle sue valutazioni sull'adeguatezza complessiva del quadro di conformità della BCE, del SEBC, dell'Eurosistema e dell'MVU, e sull'efficacia dei processi di monitoraggio della conformità, il Comitato etico riferisce al Comitato di audit sui pareri forniti e sulla misura in cui essi sono stati attuati.
4. Il Comitato etico riferisce annualmente al Consiglio direttivo sulle attività svolte. In aggiunta, il Comitato etico riferisce al Consiglio direttivo ogniqualevolta lo ritenga opportuno e/o sia richiesto per l'adempimento delle sue funzioni.
5. Oltre alle funzioni previste nel presente articolo, il Comitato etico può, su richiesta del Consiglio direttivo, svolgere altre attività connesse al proprio mandato.

*Articolo 5***Informativa sull'attuazione dei pareri**

I destinatari dei pareri forniti dal Comitato etico informano il Comitato stesso circa l'attuazione di tali pareri.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA*

IL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo, 12,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 *quinquies*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:

CAPO INTRODUTTIVO

Articolo 1

Natura suppletiva

Il presente regolamento interno integra quello della Banca centrale europea. I termini usati nel presente regolamento interno hanno lo stesso significato di quelli contenuti nel regolamento interno della Banca centrale europea.

CAPO I

CONSIGLIO DI VIGILANZA

Articolo 2

Riunioni del Consiglio di vigilanza

- 2.1. Il Consiglio di vigilanza fissa le proprie riunioni su proposta del presidente. Il Consiglio di vigilanza, in genere, si riunisce regolarmente secondo un calendario stabilito con conveniente anticipo prima dell'inizio di ogni anno civile.
- 2.2. Il presidente convoca una riunione del Consiglio di vigilanza su richiesta di almeno tre membri.
- 2.3. Il presidente può altresì convocare una riunione del Consiglio di vigilanza quando lo ritiene necessario. In tali casi, se ne fa menzione in una nota di trasmissione.
- 2.4. Su richiesta del presidente, il Consiglio di vigilanza può riunirsi in teleconferenza, a meno che a ciò non si oppongano almeno tre membri del Consiglio di vigilanza.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza

- 3.1. Salvo che sia diversamente disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza è limitata ai suoi membri e, ove l'autorità nazionale competente non sia la banca centrale nazionale, al rappresentante della banca centrale nazionale.

(*) GU L 182 del 21.6.2014. Regolamento interno come modificato dalla Modifica 1/2014, del 15 dicembre 2014, al regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU L 68 del 13.3.2015) – versione consolidata non ufficiale

(¹) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(²) OJ L 80, 18.3.2004, pag. 33.

3.2. Ciascun rappresentante dell'autorità nazionale competente può essere accompagnato da una sola persona. Se l'autorità nazionale competente non è la banca centrale nazionale, il presente paragrafo si applica al rappresentante con diritto di voto. Il presente paragrafo si applica altresì in caso di partecipazione di un supplente, come previsto dall'articolo 3.3.

3.3. Se un rappresentante dell'autorità nazionale competente ovvero, nel caso in cui l'autorità nazionale competente non sia la banca centrale nazionale, un rappresentante della banca centrale nazionale, sia impossibilitato a partecipare, questi, mediante comunicazione scritta, designa un supplente a partecipare ed esercitare il diritto di voto secondo i casi, salva contraria previsione della comunicazione scritta. La comunicazione scritta è inviata al presidente con congruo anticipo prima della riunione.

3.4. In assenza del presidente e del vicepresidente, il Consiglio di vigilanza è presieduto dal membro del Consiglio di vigilanza con maggiore anzianità di carica e, in caso di due o più membri con uguale anzianità di carica, dal membro con maggiore anzianità anagrafica.

3.5. Su invito del presidente, un rappresentante della Commissione europea e/o un rappresentante dell'Autorità bancaria europea possono partecipare alle riunioni in veste di osservatori. Il presidente invita i rappresentanti della Commissione e dell'Autorità bancaria europea ove una richiesta in tal senso sia presentata da almeno tre membri del Consiglio di vigilanza. In base alle stesse regole, il Consiglio di vigilanza può altresì invitare altre persone a partecipare alle riunioni ove lo ritenga appropriato.

Articolo 4

Organizzazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza

4.1. Il Consiglio di vigilanza approva l'ordine del giorno di ogni riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal presidente ed è inviato, unitamente alla relativa documentazione, ai membri del Consiglio di vigilanza almeno cinque giorni lavorativi prima della relativa riunione, salvo in casi di emergenza, nei quali il presidente agisce nel modo più appropriato tenuto conto delle circostanze. Il Consiglio di vigilanza può decidere di sopprimere o aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio su proposta del presidente o di qualunque altro membro del Consiglio di vigilanza. Salvo che in casi di emergenza, un punto è soppresso dall'ordine del giorno su richiesta di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza se la relativa documentazione non è stata comunicata ai membri del Consiglio di vigilanza in tempo utile.

4.2. Il resoconto dei lavori del Consiglio di vigilanza è sottoposto ai suoi membri per l'approvazione alla riunione successiva ovvero in data anteriore mediante procedura scritta ed è firmato dal presidente.

Articolo 5

Accesso alle informazioni

A tutti i membri del Consiglio di vigilanza è garantito il regolare accesso a informazioni aggiornate relative agli enti ritenuti significativi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Le informazioni messe a disposizione dei membri del Consiglio di vigilanza dovrebbero includere gli elementi informativi essenziali per ricavarne una conoscenza significativa relativamente a tali enti. Il Consiglio di vigilanza può adottare dei modelli a uso interno per condividere le informazioni a tale scopo.

Articolo 6

Votazioni

6.1. Ai fini del presente articolo, i rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro partecipante sono considerati unitariamente come un unico membro.

6.2. Salva espressa contraria disposizione scritta da parte dall'autorità nazionale competente, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante dell'autorità nazionale competente o dal relativo supplente ai sensi dell'articolo 3.3.

6.3. Affinché il Consiglio di vigilanza possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri con diritto di voto. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale i membri del Consiglio di vigilanza possono votare a prescindere dal raggiungimento del quorum.

6.4. Il Consiglio di vigilanza procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà avvio a una procedura di voto su richiesta di tre membri del Consiglio di vigilanza.

6.5. Salva disposizione contraria del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza decide a maggioranza semplice dei suoi membri con diritto di voto. Ogni membro dispone di un solo voto. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Nei casi indicati dall'articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, trovano applicazione le regole di voto di cui all'articolo 13 *quater* del regolamento interno della Banca centrale europea.

6.6. Il presidente ha facoltà di indire votazioni a scrutinio segreto su richiesta di almeno tra membri del Consiglio di vigilanza con diritto di voto.

6.7. La votazione può avvenire altresì mediante procedura scritta, a meno che a ciò non si oppongano almeno tre membri del Consiglio di vigilanza con diritto di voto. In tal caso, il punto è inserito nell'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. Una procedura scritta richiede che a ciascun membro del Consiglio di vigilanza siano concessi di norma almeno cinque giorni lavorativi per deliberare e che tale deliberazione sia annotata nel resoconto dei lavori della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. La mancata espressione di un voto esplicito da parte di un membro del Consiglio di vigilanza è equiparata al voto favorevole.

Articolo 7

Emergenze

7.1. In casi di emergenza, il presidente ovvero, in sua assenza, il vicepresidente convoca una riunione del consiglio di vigilanza in tempo utile per prendere le decisioni necessarie con le modalità ritenute idonee ed eventualmente, in deroga all'articolo 2.4, in teleconferenza. Nel convocare la riunione, il presidente ovvero, in sua assenza, il vicepresidente, precisa nell'avviso di convocazione che, in deroga all'articolo 6.3, ove per le decisioni da assumere in casi di emergenza non sia raggiunto il quorum del 50 per cento, la riunione sarà sciolta e sarà immediatamente aperta una riunione straordinaria nella quale le decisioni possono essere adottate indipendentemente dal raggiungimento del quorum.

7.2. Il Consiglio di vigilanza può stabilire ulteriori regole interne per l'adozione di decisioni e altre misure in situazioni di emergenza.

Articolo 8

Delega di poteri

8.1. Il Consiglio di vigilanza, può autorizzare il presidente o il vicepresidente ad adottare, per suo conto e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di carattere gestionale o amministrativo chiaramente definiti, ivi compresi gli atti preparatori di una decisione che i membri del Consiglio di vigilanza intendono adottare collegialmente in una fase successiva e gli strumenti di applicazione delle decisioni finali adottate dal Consiglio di vigilanza.

8.2. Il Consiglio di vigilanza può inoltre incaricare il presidente o il vicepresidente dell'adozione: a) del testo definitivo degli strumenti di cui all'articolo 8.1, a condizione che il contenuto di tali strumenti sia già stato determinato nel quadro di una discussione e/o b) delle decisioni finali, laddove questa delega abbia per oggetto poteri di esecuzione limitati e chiaramente definiti, il cui esercizio è soggetto ad un attento riesame alla luce di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio di vigilanza.

8.3. Le deleghe e le decisioni adottate ai sensi degli articoli 8.1 e 8.2 sono annotate nel resoconto dei lavori delle riunioni del Consiglio di vigilanza.

CAPO II

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 9

Il Comitato direttivo

Conformemente all'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, è istituito il Comitato direttivo del Consiglio di vigilanza.

Articolo 10

Mandato

10.1. Il Comitato direttivo sostiene le attività del Consiglio di vigilanza e ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio di vigilanza.

10.2. Il Comitato direttivo assolve i suoi compiti preparatori nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e coopera con il Consiglio di vigilanza in piena trasparenza.

Articolo 11

Composizione e nomina dei membri

11.1. Il Comitato direttivo è composto da otto membri del Consiglio di vigilanza: il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza, un rappresentante della banca centrale europea (BCE) e cinque rappresentanti delle autorità nazionali competenti.

11.2. Il Comitato direttivo è presieduto dal presidente del Consiglio di vigilanza ovvero, in caso di assenza eccezionale di quest'ultimo, dal vicepresidente.

11.3. Il Consiglio di vigilanza nomina i rappresentanti delle autorità nazionali competenti, garantendo un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti. Il Consiglio di vigilanza segue un sistema di rotazione mediante il quale le autorità nazionali competenti sono assegnate a quattro gruppi in base a una graduatoria stilata sulla base del totale delle attività bancarie consolidate nel relativo Stato membro partecipante. A ciascun gruppo spetta almeno un membro del Comitato direttivo. Il Consiglio di vigilanza riesamina i raggruppamenti con cadenza annuale ovvero ogni qual volta uno Stato membro adotta l'euro o instaura una cooperazione stretta con la BCE. La rotazione dei membri all'interno di ciascun gruppo segue l'ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri partecipanti nelle rispettive lingue nazionali. La classificazione delle autorità nazionali competenti in gruppi e l'assegnazione dei posti nel Comitato direttivo ai gruppi sono stabiliti nell'allegato.

11.4. Il mandato dei rappresentanti delle autorità nazionali competenti membri del Comitato direttivo ha durata annuale.

11.5. Il rappresentante della BCE nel Comitato direttivo è nominato dal presidente della BCE tra i quattro rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza e stabilisce la durata del suo mandato.

11.6. La lista dei membri del Comitato direttivo è pubblicata e aggiornata regolarmente.

Articolo 12

Riunioni del Comitato direttivo

12.1. Il calendario delle riunioni è stabilito dal Comitato direttivo su proposta del presidente. Il presidente può altresì convocare una riunione del Comitato direttivo quando lo ritiene necessario. Su richiesta del presidente, il Comitato direttivo può anche riunirsi in teleconferenza salvo che a ciò si oppongano almeno due membri del Comitato direttivo.

12.2. L'ordine del giorno di ciascuna riunione del Comitato direttivo è proposto dal presidente e adottato all'inizio della riunione del Comitato direttivo. Tutti i membri del Comitato direttivo possono sottoporre punti e documenti al presidente affinché siano presi in esame dal Comitato direttivo.

12.3. I membri del Consiglio di vigilanza possono prendere visione dell'ordine del giorno della riunione del Comitato direttivo prima della riunione. I membri del Consiglio di vigilanza possono prendere visione del resoconto dei lavori delle riunioni del Comitato direttivo prima della successiva riunione.

12.4. Su proposta del presidente, il Comitato direttivo può decidere di invitare uno o più membri del Consiglio di vigilanza a partecipare a un'intera riunione o a parte di essa. Quando siano in discussione questioni specifiche relative a un singolo ente creditizio, è invitato il rappresentante dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante nel quale l'ente creditizio è insediato.

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° aprile 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2014

Il presidente del Consiglio di vigilanza

Danièle NOUY

ALLEGATO

SISTEMA DI ROTAZIONE

Ai fini dell'articolo 11.3 si applica il seguente sistema di rotazione, sulla base dei dati al 31 dicembre 2014:

Gruppo	Stato membro partecipante	Numero di seggi nel Comitato direttivo
1	DE FR	1
2	ES IT NL	1
3	BE IE EL LU AT PT FI	2
4	EE CY LV LT MT SI SK	1

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 17 settembre 2014****sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea****(BCE/2014/39)****(2014/723/UE)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1024/2013 (di seguito il «regolamento sull'MVU») istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti.
- (2) L'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU impone alla BCE di assolvere i compiti ad essa attribuiti in materia di vigilanza senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE in materia di vigilanza non dovrebbero interferire con quelli della BCE relativi alla politica monetaria, né esserne determinati. Inoltre, i compiti in materia di vigilanza non dovrebbero interferire con quelli della BCE relativi al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) né con qualsiasi altro compito ad essa conferito. La BCE è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio circa le modalità con le quali ottempera a tale disposizione. I compiti in materia di vigilanza attribuiti alla BCE non possono incidere sul monitoraggio continuo della solvibilità delle sue controparti di politica monetaria. Inoltre, il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza dovrebbe essere separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE.
- (3) L'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU impone alla BCE, ai fini dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, di adottare e pubblicare le necessarie norme interne, comprese quelle sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali.
- (4) L'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU impone alla BCE di garantire che il Consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.
- (5) Al fine di garantire la separazione tra la politica monetaria e i compiti in materia di vigilanza, l'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU impone alla BCE di istituire un gruppo di esperti di mediazione per risolvere le divergenze dei pareri espressi dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in ordine a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza. Esso includerà un membro per Stato membro partecipante, scelto da ciascuno Stato membro tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza semplice e ciascun membro dispone di un solo voto. La BCE è tenuta ad adottare e rendere pubblico il regolamento istitutivo del gruppo di esperti di mediazione e il relativo regolamento interno; in questo contesto la BCE ha adottato il regolamento (UE) n. 673/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/26) ⁽²⁾.
- (6) Il regolamento interno della BCE è stato modificato ⁽³⁾ allo scopo di adattare l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali ai nuovi obblighi imposti dal regolamento sull'MVU e di chiarire l'interazione degli organi coinvolti nel processo di preparazione e adozione delle decisioni di vigilanza.

⁽¹⁾ GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 673/2014 della Banca centrale europea, del 2 giugno 2014, relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno (BCE/2014/26) (GUL 179 del 19.6.2014, pag. 72).

⁽³⁾ Decisione BCE/2014/1, del 22 gennaio 2014, che modifica la decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GUL 95 del 29.3.2014, pag. 56).

- (7) Gli articoli da 13 *octies* a 13 *undecies* del regolamento interno della BCE disciplinano in modo dettagliato l'adozione di decisioni da parte del Consiglio direttivo in materie correlate al regolamento sull'MVU. In particolare, l'articolo 13 *octies* attiene all'adozione di decisioni finalizzate ad assolvere i compiti di cui all'articolo 4 del regolamento sull'MVU mentre l'articolo 13 *novies* concerne l'adozione di decisioni finalizzate all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'MVU, in attuazione degli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento sull'MVU.
- (8) L'articolo 13 *duodecies* del regolamento interno della BCE dispone che la BCE deve esercitare i compiti in materia di vigilanza senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi. A tale riguardo, la BCE è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza. Al contempo, la separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza non esclude lo scambio delle informazioni necessarie all'adempimento dei compiti attribuiti alla BCE e al SEBC tra questi due settori funzionali.
- (9) L'articolo 13 *terdecies* del regolamento interno della BCE dispone che le riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza abbiano luogo separatamente rispetto alle riunioni ordinarie del Consiglio direttivo e abbiano distinti ordini del giorno.
- (10) In conformità all'articolo 13 *quaterdecies* del regolamento interno della BCE concernente la struttura interna della BCE in relazione ai compiti in materia di vigilanza, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna e al personale della BCE comprende anche i compiti di vigilanza. Il Comitato esecutivo consulta il presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito a tale struttura. Il Consiglio di vigilanza, di concerto con il Comitato esecutivo, può costituire e sciogliere sottostrutture provvisorie, come gruppi di lavoro e task force. Questi prestano assistenza nelle attività relative ai compiti in materia di vigilanza e riferiscono al Consiglio di vigilanza. L'articolo 13 *quaterdecies* dispone altresì che il segretario del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo sia designato dal presidente della BCE, previa consultazione del presidente del Consiglio di vigilanza. Il segretario si coordina con il segretario del Consiglio direttivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti di vigilanza ed è incaricato di stendere il resoconto dei lavori.
- (11) Il considerando 66 del regolamento sull'MVU chiarisce che la separazione organizzativa del personale dovrebbe riguardare tutti i servizi necessari ai fini di una politica monetaria indipendente e garantire che l'esecuzione dei compiti in materia di vigilanza sia pienamente soggetta alla responsabilità democratica e alla supervisione previste dal regolamento sull'MVU. Il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza dovrebbe rispondere al presidente del Consiglio di vigilanza. In questo contesto, al fine di soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU ⁽⁴⁾, la BCE ha costituito una struttura composta da quattro Direzioni generali per l'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza e un segretariato del Consiglio di vigilanza, che sotto il profilo funzionale rispondono al presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza. La BCE ha ulteriormente identificato diversi settori operativi che, in quanto servizi condivisi, prestano supporto alle funzioni di politica monetaria e a quelle di vigilanza della BCE rispetto ai quali non insorgono conflitti di interesse tra gli obiettivi di vigilanza e quelli di politica monetaria. Nell'ambito di settori operativi che svolgono 'servizi condivisi sono state istituite divisioni dedicate a compiti di vigilanza.
- (12) L'articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea impone ai membri degli organi decisionali della BCE e al personale della BCE e delle banche centrali nazionali l'obbligo del segreto professionale. Il considerando 74 del regolamento sull'MVU precisa che il Consiglio di vigilanza, il comitato direttivo e il personale della BCE con incarichi di vigilanza dovrebbero essere vincolati a un segreto professionale appropriato. L'articolo 27 del regolamento sull'MVU estende il vincolo del segreto professionale ai membri del Consiglio di vigilanza e al personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza.
- (13) Lo scambio di informazioni tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza della BCE dovrebbe essere organizzato in stretta aderenza ai limiti imposti dal diritto dell'Unione ⁽⁵⁾, tenendo conto del principio di separazione. Trovano applicazione gli obblighi a tutela di informazioni riservate, imposti da leggi e regolamenti

⁽⁴⁾ Cfr. il considerando O dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (2013/694/UE) (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1); e il considerando G del Memorandum d'intesa tra il Consiglio dell'Unione europea e la Banca centrale europea riguardante la cooperazione sulle procedure relative al meccanismo di vigilanza unico (MVU).

⁽⁵⁾ Cfr. il considerando H dell'Accordo interistituzionale. Ai sensi del considerando 74 del regolamento sull'MVU, gli obblighi di scambio delle informazioni con il personale non coinvolto in attività di vigilanza non dovrebbe precludere alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente legislazione dell'Unione in materia, anche con la Commissione ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e ai sensi del diritto dell'Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.

applicabili, come il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio ⁽⁶⁾ sulla raccolta di informazioni statistiche riservate e le disposizioni della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ sulla condivisione di informazioni in materia di vigilanza. Fatte salve le condizioni dettate nella presente decisione, il principio di separazione si applica allo scambio di informazioni riservate tra la funzione di politica monetaria e quella di vigilanza.

- (14) Ai sensi del considerando 65 del regolamento sull'MVU, la BCE è competente a esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'assolvimento dei compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Detti compiti dovrebbero pertanto essere assolti in maniera nettamente separata dalla funzione di politica monetaria per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente ai propri obiettivi. Al contempo, l'effettiva separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza non dovrebbe impedire, ove possibile e opportuno, di trarre i vantaggi che possono derivare dalla concentrazione di tali funzioni nella stessa istituzione, inclusa la possibilità di attingere all'ampia esperienza della BCE in questioni di stabilità macroeconomica e finanziaria e di limitare la duplicazione dell'attività nella raccolta delle informazioni. È necessario pertanto predisporre meccanismi che consentano un flusso adeguato di dati e altre informazioni riservate tra le due funzioni di politica economica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La presente decisione istituisce meccanismi in ottemperanza all'obbligo di separare la funzione di politica monetaria della BCE da quella di vigilanza (di seguito, congiuntamente, le «funzioni di politica economica»), con particolare riferimento al segreto professionale e allo scambio di informazione tra le due funzioni di politica economica.
2. La BCE assolve i propri compiti in materia di vigilanza senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE in materia di vigilanza non interferiscono con quelli relativi alla politica monetaria, né ne sono determinati. I compiti della BCE in materia di vigilanza non interferiscono inoltre con i compiti relativi al CERS né con qualsiasi altro compito. I compiti della BCE in materia di vigilanza e il monitoraggio continuo della solidità finanziaria e della solvibilità delle controparti di politica monetaria dell'Eurosistema sono organizzati in modo tale da evitare distorsioni nelle finalità dell'una o dell'altra funzione.
3. La BCE garantisce che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- 1) per informazioni riservate si intendono informazioni classificate come «ECB-CONFIDENTIAL» ovvero «ECB-SECRET» ai sensi del regime di riservatezza della BCE; altre informazioni riservate, incluse quelle disciplinate dalle norme in materia di protezione dei dati o dall'obbligo di segreto professionale, originate all'interno della BCE o ad essa trasmesse da altri organismi o persone fisiche; informazioni riservate comprese nell'ambito di applicazione delle norme in materia di segreto professionale dettate dalla direttiva 2013/36/UE; nonché informazioni statistiche riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98;
- 2) per «necessità di conoscere» si intende la necessità di accedere a informazioni riservate necessarie per l'adempimento di una funzione o compito statutari della BCE che, in caso di informazioni recanti la classificazione «ECB-CONFIDENTIAL», sia sufficiente a consentire al personale di accedere a informazioni rilevanti per l'assolvimento dei suoi compiti e rilevare dai colleghi i compiti loro affidati con la massima tempestività;

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.1.1998, pag. 8).

⁽⁷⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- 3) per «dati grezzi» si intendono i dati trasmessi da soggetti segnalanti successivamente al trattamento e alla validazione statistica, ovvero i dati generati dalla BCE nell'assolvimento delle sue funzioni;
- 4) per «regime di riservatezza» della BCE si intende il regime della BCE che definisce le modalità di classificazione, trattamento e protezione di informazioni riservate della BCE.

Articolo 3

Separazione organizzativa

1. La BCE mantiene le procedure decisionali relative alle funzioni di politica monetaria autonome da quelle in materia di vigilanza.
2. Tutte le unità operative della BCE sono poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. La competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti di vigilanza. Il Comitato esecutivo consulta il presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito a tale struttura.
3. Il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti di vigilanza è separato dal punto di vista organizzativo dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. Il personale coinvolto nell'assolvimento di compiti in materia di vigilanza risponde al Comitato esecutivo per quanto concerne problemi organizzativi, relativi alle risorse umane e amministrative, mentre risponde sul piano funzionale al presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, salvo quanto previsto al paragrafo 4.
4. La BCE può istituire servizi condivisi a supporto sia della funzione di politica monetaria sia di quella di vigilanza al fine di evitare la duplicazione di tali funzioni di supporto, contribuendo in tal modo ad assicurare un'efficiente ed efficace prestazione dei servizi. A tali servizi non si applica l'articolo 6 per quanto concerne lo scambio di informazioni con le funzioni di politica economica interessate.

Articolo 4

Segreto professionale

1. I membri del Consiglio di vigilanza, quelli del Comitato direttivo e di ogni altra sottostruttura istituita dal Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni del tipo coperto dall'obbligo di segreto professionale.
2. I soggetti che hanno accesso ai dati contemplati dalla legislazione dell'Unione che impone un obbligo di segreto professionale sono tenuti a conformarsi a detta legislazione.
3. La BCE assoggetta coloro che direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, forniscono servizi connessi all'adempimento di compiti di vigilanza a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale mediante accordi contrattuali.
4. Ai soggetti specificati ai paragrafi da 1 a 3 si applicano le norme sul segreto professionale di cui alla direttiva 2013/36/UE. In particolare, le informazioni riservate che tali persone ricevono nello svolgimento dei loro compiti possono essere comunicate soltanto in forma sintetica o aggregata, in modo da impedire l'identificazione dei singoli enti creditizi, salvo nei casi contemplati dal diritto penale.
5. Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
6. Il presente articolo non preclude alla funzione di vigilanza della BCE di scambiare informazioni con altre autorità nazionali o dell'Unione in conformità al diritto dell'Unione applicabile. Le informazioni così scambiate sono soggette ai paragrafi da 1 a 5.
7. Il regime di riservatezza della BCE si applica ai membri del Consiglio di vigilanza della BCE, al personale della BCE e al personale distaccato dagli Stati membri partecipanti che esercitano compiti in materia di vigilanza, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

*Articolo 5***Principi generali in materia di accesso alle informazioni tra funzioni di politica economica e classificazione**

1. In deroga all'articolo 4, è permesso lo scambio di informazioni tra funzioni di politica economica purché esso sia consentito dal pertinente diritto dell'Unione.
2. Le informazioni diverse dai dati grezzi sono classificate in conformità al regime di riservatezza della BCE dalla funzione di politica economica della BCE che è in possesso delle informazioni. I dati grezzi sono oggetto di classificazione separata. Lo scambio di informazioni riservate tra le due funzioni di politica economica è soggetto alle regole procedurali e di governance dettate a tale scopo, e al requisito della necessità di conoscere che deve essere dimostrato dalla funzione di politica economica della BCE che formula la richiesta.
3. L'accesso a informazioni riservate da parte della funzione di vigilanza o di quella di politica monetaria nei confronti dell'altra funzione di politica economica è consentito dalla funzione di politica economica della BCE che è in possesso delle informazioni in conformità al regime di riservatezza della BCE, salva diversa disposizione della presente decisione. In caso di conflitto tra le due funzioni di politica economica della BCE in merito all'accesso a informazioni riservate, l'accesso a informazioni riservate è deciso dal Comitato esecutivo nel rispetto del principio di separazione. Deve essere garantita la coerenza delle decisioni in materia di diritto di accesso e la loro adeguata registrazione.

*Articolo 6***Scambio di informazioni riservate tra funzioni**

1. Informazioni riservate sono comunicate da una funzione della BCE all'altra in forma di dati non anonimizzati relativi a segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP) ⁽⁸⁾ e di altri dati grezzi a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere, previa approvazione del Comitato esecutivo, salva diversa disposizione nel diritto dell'Unione. Informazioni riservate sono comunicate dalla funzione di vigilanza della BCE alla funzione di politica monetaria in forma di dati anonimizzati COREP e FINREP e di altri dati grezzi a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere, salva diversa disposizione nel diritto dell'Unione.
2. Una funzione di politica economica della BCE non può comunicare all'altra informazioni riservate contenenti valutazioni o raccomandazioni di politica economica se non a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere e assicurando che ciascuna funzione sia esercitata in conformità ai rispettivi obiettivi, e con espressa autorizzazione del Comitato esecutivo.

Una funzione di politica economica della BCE può comunicare all'altra informazioni riservate in forma aggregata che non contengano informazioni su singole istituzioni bancarie né informazioni sensibili sul piano della politica economica connesse alla preparazione di decisioni da parte dell'altra funzione di politica economica, a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere e in modo tale da assicurare che ciascuna funzione di politica economica sia esercitata in conformità ai rispettivi obiettivi.

3. L'analisi delle informazioni confidenziali ricevute ai sensi del presente articolo sono condotte autonomamente dalla funzione di politica economica destinataria in conformità ai suoi obiettivi. Le successive decisioni saranno prese esclusivamente su tale base.

*Articolo 7***Scambio di informazioni riservate riguardanti dati personali**

Lo scambio di informazioni riguardanti dati personali è soggetto al pertinente diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

*Articolo 8***Scambio di informazioni riservate in situazioni di emergenza**

In deroga all'articolo 6, in situazioni d'emergenza di cui all'articolo 114 della Direttiva 2013/36/UE, le funzioni di politica economica della BCE comunicano, senza indugio, informazioni riservate all'altra funzione di politica economica della BCE ove tali informazioni siano rilevanti per l'esercizio dei compiti di quest'ultima rispetto all'emergenza in atto.

⁽⁸⁾ Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

*Articolo 9***Disposizione finale**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 settembre 2014

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

*ALLEGATO***ESTRATTO DAL REGIME DI RISERVATEZZA DELLA BCE**

Ai documenti originati dalla BCE deve essere attribuita una delle cinque classificazioni di sicurezza sotto elencate.

I documenti ricevuti da parti esterne alla BCE devono essere trattati in conformità alla classificazione del documento. Se quel documento non reca una classificazione di sicurezza ovvero il destinatario la reputa di livello troppo basso, il documento deve essere riclassificato a un livello appropriato chiaramente indicato almeno sulla prima pagina. La classificazione può essere abbassata solo con il permesso scritto dell'organizzazione di origine.

Le cinque classificazioni di sicurezza della BCE ed i relativi diritti di accesso sono quelli di seguito elencati:

- ECB-SECRET: Consentito l'accesso nell'ambito della BCE limitato a coloro che hanno assoluta necessità di conoscere, previa approvazione di un alto dirigente del settore operativo di origine del documento, o istanza superiore.
- ECB-CONFIDENTIAL: Consentito l'accesso nell'ambito della BCE limitato a coloro che hanno necessità di conoscere sufficiente da permettere al personale di accedere alle informazioni rilevanti per l'assolvimento dei suoi compiti e rilevare dai colleghi i compiti a questi ultimi affidati con la massima tempestività.
- ECB-RESTRICTED: Consentito l'accesso al personale della BCE e, ove opportuno, a quello del SEBC che vi abbia un interesse legittimo.
- ECB-UNRESTRICTED: Consentito l'accesso al personale della BCE e, ove opportuno, a quello del SEBC.
- ECB-PUBLIC: Consentita la divulgazione al pubblico.
-

© Banca centrale europea, 2015

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Sito Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISBN 978-92-899-2392-7 (online)

DOI 10.2866/03864 (online)

EU catalogue No QB-AE-15-001-IT-N (online)